

**Contributi** – Obbligo versamento contribuzione CIGS – Aziende iscritte al Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, comma 19, L. 92/2012 – Imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti – Sussistenza.

**Contributi** – Obbligo versamento contribuzione CIGS - Imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti – Attività in forma ambulante – irrilevanza.

**Tribunale di Milano – Sez. lavoro - 6.4.2018 n. 430 – Dr. Di Lorenzo – G. SPA (Avv.ti Parisi, Cinelli) INPS (Avv. Peco).**

*Il D.Lgs. n.148/2015, (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro) prevede la soggezione a CIGS (e alla relativa contribuzione) di tutte le imprese commerciali con più di 50 dipendenti e, solo con funzione residuale, mantiene il Fondo di solidarietà.*

*La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione alle imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti, incluse quelle che esercitano l'attività in forma "ambulante".*

**FATTO** - Con ricorso depositato il giorno 20/9/17, la società ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito numero 368 20170007521583000 notificato a G. l'11 agosto 2017 per € 10180,87 e numero 368 20170009185778000 notificato a G. il 18 settembre 2017 per € 2341,44 con i quali venivano richieste dall'Inps le somme sopra indicate per omesso versamento di contributi per CIGS/mobilità con riferimento rispettivamente al mese di dicembre 2016 e gennaio 2017.

Premesso che l'attività della G. ha per oggetto la "gestione di servizi aziendali e in particolare la distribuzione, tramite distributori automatici di bevande calde e fredde e la gestione di mense aziendali, bar e spacci alimentari", la società ricorrente affermava il proprio diritto a mantenere la propria iscrizione, in corso dal 2014, al "Fondo di solidarietà residuale" - FIS- di cui all' art. 3 comma 19 L. 92/12, avendo a tale Fondo sempre legittimamente e incontestatamente versato i contributi dovuti .

Ciò sosteneva anche in ragione del codice assegnato, CSC 7031, corrispondente al "commercio ambulante" e del fatto che in passato l'INPS aveva sempre accettato l'iscrizione e il versamento dei contributi al FIS (ed anche annullato per tal ragione precedenti avvisi di addebito di analogo contenuto); chiedeva dunque di dichiarare nulli\annullare\dichiarare inefficaci gli avvisi di addebito sopra indicati.

Si costituiva INPS e, sottolineando da un lato che la società ricorrente conta 405 addetti ed è società commerciale (con classificazione ATECO "commercio al dettaglio effettuato a mezzo di distributori automatici"); dall'altro che la sottoposizione all'obbligo di contribuzione CIGS è chiaramente stabilito dalla novella del 2015 (D.Lgs. 148/2015 - art. 20 comma 2) che espressamente lo prevede per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti.

Affermava dunque la legittimità della richiesta di pagamento di cui agli avvisi oggetto di opposizione e chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa, documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 15/2/12 mediante lettura del dispositivo.

**DIRITTO** - L' opposizione è infondata e deve essere respinta.

Parte ricorrente, sostiene e documenta di esercitare attività di commercio ambulante di cibi e bevande e di aver, già dal 2014, sempre mantenuto la propria iscrizione al "Fondo di solidarietà residuale" - FIS- di cui all' art. 3 comma 19 L. 92\12, ivi versando i relativi contributi.

Deduce la legittimità di tale comportamento anche in ragione del codice assegnatole, CSC 7031, corrispondente appunto al commercio ambulante; inoltre rammenta che in passato l'INPS ha sempre accettato l'iscrizione e il versamento dei contributi al FIS e che in ogni caso precedenti avvisi di addebito emessi per mancato versamento di contributi alla CIG erano poi stati annullati e l'Istituto nel 2005 aveva addirittura proceduto al rimborso di quanto a tale titolo versato.

In diritto osserva che la L. 92\12 all'art. 3 commi 19 e 20 aveva previsto il fondo di solidarietà residuale "Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, un Fondo di solidarietà residuale cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

Il Fondo di solidarietà residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per una durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria" e che detto "Fondo di solidarietà residuale" è stato poi istituito nel 7 febbraio 2014, n. 79141, divenendo operativo da quell'anno.

Sosteneva poi che il D.Lgs. n. 148 del 2015 nulla aveva innovato a riguardo limitandosi a mutare il nome del fondo che da tale data diveniva " Fondo di Integrazione Salariale o FIS " ma manteneva la medesima operatività. Tale tesi non può essere condivisa.

L'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), già aveva stabilito che "Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti". Inoltre al comma 3-*bis*, aveva disposto che " A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

- a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
- b) ... "

La legge Fornero come successivamente modificata e integrata, aveva previsto, (art. 3, commi 4 ss.), per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, la possibilità di fondi di solidarietà bilaterali e, (art. 3, commi 19 ss.), per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per cui le parti sociali non avessero concordato i fondi di solidarietà bilaterali, la costituzione del Fondo di solidarietà residuale.

Tuttavia la normativa sopra riportata risulta superata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) che all'art. 20 - ove viene disciplinato il campo di applicazione della CIGS - dispone che:

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

- b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza.

2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Segue un elenco delle imprese soggette a prescindere dal numero dei dipendenti.

Ebbene nel caso di specie e con riferimento al periodo in esame, che cade interamente sotto la disciplina da ultimo indicata, si rileva che la società ricorrente ha pacificamente più di 50 dipendenti; inoltre trattasi sicuramente di società commerciale come risulta dal tipo di attività esercitata, inquadrata nel settore " commercio" al codice 70301.

Parte ricorrente a riguardo rileva che detto codice identifica le imprese addette al commercio "ambulante".

Tuttavia nessuna esenzione risulta prevista per chi esercita l'attività commerciale in forma "ambulante" essendo previsto per le imprese commerciali quali la ricorrente un unico discrimine legale ancorato al numero dei 50 dipendenti, limite che la ricorrente G. supera largamente contandone nel periodo di riferimento oltre 450. Il ricorso in opposizione va dunque respinto.

In ragione della stratificazione normativa e giurisprudenziale in materia si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.

*(Omissis)*

---